N. R.G. 2015/255

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 giugno 2015 nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c.

da

[redacted]

con gli Avv.ti M.[redacted]a e P. Dell'[redacted]

RICORRENTE

contro

C.R.O. – CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – ISTITUTO NAZIONALE E TUMORI AVIANO

con l'Avv. A. [redacted]

RESISTENTE

PREMESSO

che il ricorrente (n. di posizione 5236004) attualmente lavora alle dipendenze del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, con sede in Aviano (PN), inquadrato quale Direttore di Struttura Complessa della Divisione di Oncologia Medica A, presso il Centro medesimo;

che dall'anno 2000 è Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano;

che nel periodo intercorrente tra la data del 20/01/76 e sino al 22/03/77, il Dott. [redacted] ha

Firmato Da: RICCIO COBUCCI ANGELO O Emesso Da: PROTECOM CA2 Serial#: 677b2

prestato regolare servizio militare;

che a far data dal 23/03/77, lo stesso ha ricoperto le mansioni di medico specialista, sino al 30/06/90 presso l'Azienda Sanitaria di Pordenone (c/o Ospedale Civile S. Maria degli Angeli), quale assistente medico, e dal 1/07/90 sino ad oggi quale Direttore di Struttura Complessa della Divisione di Oncologia Medica A, presso il Centro odierno resistente;

che quest'ultimo, con lettera datata 26/07/13, prot. N. 13639, ha comunicato al [redacted] che "*con determinazione dirigenziale n. 265 del 17/07/13, la scrivente amministrazione ha disposto il trattenimento in servizio della S.V. sino al 9/11/15, data di compimento del 40 anno di servizio effettivo*", precisando quindi che il collocamento a riposo del ricorrente aveva decorrenza dal 10/11/15;

che il ricorrente, a norma dell'art. 15-nonies Dlgs 502/92 come modificato dall'art. 22 co. 1 Legge 183/10 (c.d. Collegato Lavoro), con lettere datate 18/07/14 e 5/02/15 ha comunicato al Centro la propria volontà di permanere in servizio sino alla maturazione di quarant'anni di servizio effettivo, precisando sin da allora che nel concetto di "servizio effettivo" non dovesse essere ricompreso il periodo di servizio militare prestato;

che con la decisione n. 5140 prot. del 20/03/15, il Centro, pur facendo presente di aver richiesto esplicito parere sul punto al Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ritenuto di confermare il contenuto della determinazione di cui al precedente punto (lettera datata 26/07/13, prot. N. 13639), e quindi il collocamento a riposo del ricorrente con decorrenza dal 10/11/15, data nella quale il [redacted] avrebbe maturato il quarantesimo anno di servizio, ritenendo di computare ai fini del calcolo anche il tempo impiegato per prestare il servizio militare ;

che il Dott. [redacted] adiva il Tribunale di Pordenone depositando ricorso ex art. 700

Firmato Da: BIGGIO GOBBICCI ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 577b3

c.p.c. in data 23.04.2015 per sentire dichiarare e accertare che il prestato sevizio militare con decorrenza dal 20.1.1976 sino al 22.3.1977 non deve considerarsi quale servizio effettivo a norma dell'art. 15nonies D.L. n° 502/92 e che conseguentemente il collocamento in quiescenza sarebbe maturato alla diversa data del 9.1.2017.

OSSERVA

a) SUL FUMUS BONI IURIS

L'art. 15-nonies del D. L. n. 502/92, come modificato dalla Legge n. 183/10, rubricato "Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali", prevede che "*Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo(..)*".

E' dunque imprescindibile il diritto del dipendente di chiedere ed ottenere la permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e sino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo.

Il Centro resistente ha conteggiato nei quarant'anni di "servizio effettivo", di cui all'art. 15-nonies del D. L. n. 502/92, anche il periodo nel quale il ricorrente ha prestato il servizio militare, fondando la propria decisione sulla Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012 (appare indispensabile precisare a tal fine come una c.d. Circolare della Funzione Pubblica non abbia peso quale fonte di diritto primario in situazioni specifiche rientranti nel diritto del lavoro come ad esempio una Legge Ordinaria o Decreto Legislativo.*)*.

La ricostruzione fornita dal richiamato documento non appare invero conforme alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 15-nonies , come sopra riportato, in quanto la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri dfp 0054991 del 9.12.2010 ha chiarito che per nozione di "***servizio effettivo***" debba intendersi "qualunque tipo di servizio espletato dal pubblico dipendente presso qualunque datore di lavoro sia pubblico che privato (...) esula dal concetto e dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto a qualunque titolo, sia con riferimento a periodi di studi che per altre causali, quali il servizio militare o civile eventualmente prestato.".

Si evidenzia come il reale motivo ispiratore della Legge sia la tutela del lavoro, inteso quale strumento di realizzazione della persona, e non già la tutela "*previdenziale*" del massimo

Firmato Da: BIOCCO GABRIELE ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 577b2

rendimento possibile al fine del trattamento pensionistico valorizzando la mera aspirazione del soggetto in posizione apicale alla permanenza nel ruolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Come condivisibilmente affermato da una recentissima pronuncia del Tribunale di Modena dell'1/08/12 ed in considerazione del fatto che la normativa sopra richiamata fa espresso riferimento ai soggetti operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale LA NOZIONE DI SERVIZIO EFFETTIVO DI CUI ALL'ART. 15-nonies *D.Lgs n. 502/1992, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALL'ART. 22 L. 183/10 "deve intendersi riferita esclusivamente al servizio prestato in costanza di attività lavorativa, senza considerare gli eventuali periodi di riscatto, come la laurea o il servizio militare"*.

Non a caso il Legislatore ha inteso abbandonare la locuzione usata nella previgente normativa di cui al D.L. 25.6.2008 n. 112 dell' "anzianità *massima contributiva di quarant'anni*" per abbracciare quella, diversa, del " *quarantesimo anno di servizio effettivo*".

Non da ultimo il Tribunale di Bergamo del 06/06/12, ha confermato pienamente le predette considerazioni, venendo quindi a consolidare tale orientamento giurisprudenziale. Si legge, infatti, nell'ordinanza citata che *"la stessa norma avendo natura eccezionale ed essendo specificamente dettata con riguardo al Servizio Sanitario Nazionale, non può che essere intesa nel senso che il computo del servizio effettivo prestato deve essere limitato a quello prestato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, senza che alcun rilievo possa assumere il servizio prestato in favore di altri soggetti, anche pubblici, o il raggiungimento della massima anzianità contributiva, tramite contribuzione figurativa e dunque nel caso di specie senza che possa essere conteggiato il periodo prestato in servizio militare"*.

b) SUL PERICULUM IN MORA

Non vi è dubbio che l'interruzione del rapporto di lavoro possa determinare danni alla professionalità, all'immagine, a diritti della persona scaturenti dal rapporto di lavoro non risarcibili per equivalente economico.

In via preliminare non si ravvisa tardività del ricorso proposto in via d'urgenza in quanto l'odierno attore con lettere datate 18.7.2014 e 5.2.2015 aveva comunicato la propria volontà di permanere in servizio sino alla maturazione di quarant'anni di lavoro effettivo ma solo con la decisione n. 5140 prot. del **20/03/15** il Centro, pur facendo presente di aver richiesto esplicito parere sul punto al Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ritenuto unilateralmente, di

Firmato Da: BIGGIO GABRIELE ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5778a

confermare il contenuto della determinazione riportata in epigrafe (lettera datata 26/07/13, prot. N. 13639), e quindi il collocamento a riposo del ricorrente con decorrenza dal 10/11/15.

Il Dott. [redacted] ha quindi dovuto agire in via cautelare a fronte di una chiusura netta del Centro e con tempistiche che sarebbero state del tutto incompatibili attraverso la proposizione di un giudizio ordinario.

Per giunta lo stesso istante, specialista in oncologia, ematologia e malattie infettive, è Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica, Primario della Divisione di Oncologia Medica A, nonché Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell'Area Vasta Pordenonese. Si precisa che, ad oggi (e la circostanza non è oggetto di contestazione), il Prof. [redacted] è l'unico Direttore dell'Oncologia del Dipartimento in quanto gli altri Dipartimenti sono retti da medici "facenti funzioni".

Appare evidente come lo stesso operi in settori e materie assolutamente delicate e nelle quali la figura del professionista deve ritenersi del tutto infungibile.

Sicché il collocamento a riposo di quest'ultimo nel mese di novembre 2015 determinerebbe un brusco ed imprevisto "black out" di tutte le plurime attività così come descritte e copiosamente documentate in sede di note finali, in danno evidente non solo della professionalità del ricorrente, ma anche in pregiudizio del C.R.O. resistente e dell'utenza stante pure il fatto che non residuerebbe alcun Primario-Direttore di ruolo nell'ambito del Dipartimento di Oncologia Medica e dell'Area Vasta Pordenonese.

Appare dunque sussistente l'ulteriore requisito del *periculum in mora* , individuato dalla complessiva disamina della giurisprudenza di merito espressasi sul punto nel *"mantenimento della propria attività lavorativa e nella conservazione della propria professionalità, non suscettibili di ristoro"* (Tribunale di Modena del 1/08/12 - 15/10/12 - 11/12/13),

Merita dunque integrale accoglimento la domanda formulata in via d'urgenza dal Dott. [redacted].

Nondimeno le complessive ragioni della decisione nonché la natura esclusivamente interpretativa delle questioni trattate inducono ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

Firmato Da: BIOCH COBALICCI ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 577b3

P.Q.M.

In accoglimento della domanda proposta in via d'urgenza

Accertato e dichiarato che il Dott. Prof. [redacted] ha prestato servizio militare con decorrenza dal 20.1.1976 al 22.3.1977 e conseguentemente che tale periodo non è da considerasi quale servizio effettivo a norma dell'art. 15 nonies D.L. 502/92 con conseguente maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo del dipendente alla data del 9.1.2017

1) Disapplica sospendendone conseguentemente gli effetti i provvedimenti resi dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 26.7.2013, prot. N. 13639 e successivo provvedimento n. 5140 prot. del 20.3.2015 con cui è stato disposto il collocamento a riposo a far data dal 10.11.2015;

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, lì 02.07.2015

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

Firmato Da: RICCIO COBUCCI ANGELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 677b3